UNIONE MICROPOLIS
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

SEDUTA PUBBLICA DI SECONDA CONVOCAZIONE

n. 17 del 02.08.2022

Oggetto: Determinazioni in ordine alla modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico.

L'anno duemilaventidue, addì due del mese di agosto, alle ore 19.15, nella propria sede in Cervesina, regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea/Consiglio dell'Unione.

Risultano			*Presenti*	*Assenti*
1	Taramaschi Daniele	Sindaco di Cervesina	X	
2	Fusi Maurizio	Sindaco di Pancarana	X	
3	Sartori Daniela	Consigliere di Cervesina	X	
4	Barbera Daniele	Consigliere di Cervesina	X	
5	Rocca Daniele	Consigliere di Cervesina		X
6	Scaglia Ivano	Consigliere di Cervesina	X	
7	Bresciani Marco	Consigliere di Pancarana	X	
8	Guggeri Edoardo	Consigliere di Pancarana		X
9	Pernigotti Cristiano	Consigliere di Pancarana		X
10	Sordi Claudio	Consigliere di Pancarana	X	
	Totale presenti/assenti		7	3

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione Daniele Bellomo.

Daniele Taramaschi in qualità di Presidente di turno dell'Unione, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica segnata all'ordine del giorno ed indicata in oggetto.

PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE f.to Giorgia Brameri	**Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:** IL PRESIDENTE f.to Daniele Taramaschi IL SEGRETARIO f.to Daniele Bellomo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio di questo ente, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal IL SEGRETARIO f.to Daniele Bellomo	**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO** IL SEGRETARIO Daniele Bellomo UNIONE MICROPOLIS Provincia di PAVIA

Oggetto: Determinazioni in ordine alla modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico.

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

DATO ATTO che:

- i Comuni di PANCARANA e CERVESINA con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "MICROPOLIS" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "MICROPOLIS" delle seguenti funzioni/servizi da parte dei comuni di PANCARANA e CERVESINA le funzioni di cui alle lettere da A a L bis dell'art. 14 comma 27 lett. a del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico DATO ATTO che in forza degli atti relativi al conferimento della funzione all'Unione;
- nell'ambito dei servizi gestiti dall'unione rientra, in conformità alle disposizioni del D.M. 31 gennaio 1997, il servizio di trasporto scolastico e servizi accessori per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, ubicate sul territorio comunale
- fino ad oggi nil servizio è stato gestito direttamente con l'impiego di 1 dipendente comunale a tempo indeterminato, con il profilo di autista/cantoniere e di 1 scuolabus di proprietà del Comune,
- a far data dal 01/09/2022 il suddetto dipendente ha rassegnato dimissioni (domanda di collocamento a riposo prot.942/2022)

CONSIDERATO che:

- una verifica delle condizioni collegate alla possibilità di sostituzione del dipendente in parola da reperirsi attraverso le modalità previste dalla normativa vigente ha fatto dubitare della possibilità di poter garantire un efficiente e puntuale espletamento del servizio in parola, per cui risulta quantomai opportuno considerare la possibilità di procedere alla sua esternalizzazione, mediante appalto ad un soggetto esterno adeguatamente qualificato, da scegliersi con procedura di gara ad evidenza pubblica;
- dal confronto con altre realtà similari e viciniore, rispetto all'Unione Micropolis, risulta che una gestione esternalizzata del servizio, se improntata secondo criteri di economicità ed adeguatezza, comporterebbe costi minori rispetto alla gestione in economia ed il vantaggio organizzativo di non dover seguire direttamente le problematiche relative alla gestione del personale ed ai guasti sempre più frequenti, con la possibilità, inoltre, di adibire il personale prima impiegatovi in altri servizi ed attività dell'Ente

CONSIDERATO altresì che:

- ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla

collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste"

- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato più ampio del termine all'accezione "concessione");
- in virtù delle suddette competenze, l'Organo consiliare è chiamato a decidere sulle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, ovvero: 1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; 2. società mista, la cui selezione del socio Pag. 4 privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato; 3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità di svolgimento del servizio in parola a far data dal 01/09/2022;

ATTESO che in ottemperanza al comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221/2012, è stata predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio di trasporto scolastico in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CONSIDERATO che le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta dall'Assemblea, sono valutate dal Responsabile del Servizio, il quale adotta la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l'Amministrazione e per il cittadino nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;

RITENUTO che dall'esame dei dati contenuti nella relazione approvanda (allegato A) redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione dei servizi in questione, mediante affidamento a ditta esterna (esternalizzazione a terzi), per mezzo di appalto di servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, quindi, conveniente per l'Amministrazione unionale procedere all'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico e servizi accessori, in quanto tale operazione, oltre a determinare risparmi di risorse umane, strumentali e quindi finanziarie, permetterebbe di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi stessi;

CONSIDERATO che occorre garantire un'adeguata informazione ai cittadini dell'ente in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'organo di revisione;

APERTA la discussione;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui richiamata;

2. Di approvare la relazione di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, denominata "Affidamento del servizio di trasporto scolastico - Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica", redatta dal Responsabile dell'Area Amministrativo-contabile;

3. Di disporre, in virtù dell'art.42, D.Lgs.267/00, in materia di competenze del Consiglio/Assemblea relativamente ai servizi pubblici, ed in virtù dell'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27 in merito alle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, di adottare, nella gestione del servizio di trasporto scolastico mediante affidamento a ditta esterna (esternalizzazione a terzi), per mezzo di appalto di servizi, ai sensi del D.lgs. 50/2016, in quanto si ravvisano specifiche ragioni connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, meglio descritti nella relazione citata, per la prosecuzione dell'affidamento ad un soggetto terzo dei servizi in questione, in quanto ad oggi risulta essere la sola modalità di gestione perseguibile, visto che l'ente non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali per poter gestire direttamente un servizio così peculiare, eterogeneo e complesso;

4. Di dare atto che le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta dal Consiglio/Assemblea, saranno valutate dal Responsabile del Servizio, il quale adotterà la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l'Amministrazione e per il cittadino nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;

5. Di garantire un'adeguata informazione ai cittadini dell'ente in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, mediante pubblicazione della relazione in oggetto sul sito istituzionale dell'Ente;

6. . In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25- bis, la relazione dovrà essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi in termini di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma

4, del D.Lgs.267/2000.

UNIONE MICROPOLIS

Allegato A

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 06/09/2022 AL 30.06.2023. RELAZIONE EX ART. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012.

A) PREMESSA

I servizi pubblici locali sono quei servizi di interesse generale volti a soddisfare i bisogni di una comunità indifferenziata di cittadini, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale. In particolare, la nozione di servizio pubblico locale in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE). I Servizi di Interesse Generale sono quei servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche, diretti a soddisfare i bisogni della comunità o di parte di essa e soggetti pertanto a specifici obblighi di pubblico servizio, volti cioè a conformare l'espletamento delle attività a regole di continuità, regolarità, qualità, capacità-tecnico professionali. In particolare il "Servizio" deve considerarsi "pubblico" quando a prescindere dalle modalità di gestione da parte della Pubblica Amministrazione o dei privati attribuisca un'utilità direttamente percepibile e quindi diretta e non mediata, ai singoli o all'utenza complessivamente considerata. Non è invece servizio pubblico l'attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per i c.c.d.d. "servizi strumentali" prestati cioè in favore della Pubblica amministrazione che eventualmente utilizza tale prestazione ai fini dell'erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività. "Possono definirsi strumentali ... tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con le quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali" (TAR LAZIO – Roma – Sez. III° n° 3109/2008). Ad esempio il servizio di potatura alberi o di pulizie è un servizio che un terzo presta a favore della Amministrazione, ancorché ne tragga vantaggio l'intera collettività.

Esistono due categorie di SPL:

- CON RILEVANZA ECONOMICA;

- SENZA RILEVANZA ECONOMICA;

È di rilevanza economica il servizio che s'innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato, benché siano previste forme d'intervento finanziario pubblico della relativa attività. Deve invece considerarsi privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza (cfr. T.A.R. Sardegna 2 agosto 2005, n. 1729 T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 aprile 2005, n. 527; T.A.R. Campania 7novembre 2003, n. 13382; T.A.R. Umbria 24 ottobre 2003, n. 821). Secondo la Corte Costituzionale "coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio è

la copertura dei costi, non già la remunerazione del capitale" (sentenza n. 26/2011), per cui non parrebbe un elemento essenziale della nozione il carattere remunerativo della tariffa. È stata altresì attribuita "rilevanza economica" ai servizi pubblici connotati da margini significativi di redditività, anche solo potenziale: non rilevando l'esiguità dell'utile che in concreto un servizio produce (cfr. Consiglio di Stato, sez. V - sentenza n. 5409/2012, che assegna rilevanza economica al servizio di illuminazione votiva, in quanto astrattamente idoneo a produrre utili). Il servizio di trasporto scolastico risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione. Trattasi in particolare di un servizio pubblico a domanda individuale, vale a dire di un servizio che i comuni non sono tenuti a fornire obbligatoriamente, ma in forma facoltativa in quanto rientrante in quelle attività gestite direttamente dall'ente locale, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali categorie di servizi è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Ed invero, al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.

B) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 34 del D.L. n. 179 18.10.2012, convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012, nei commi da 20 a 27 detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detta norma prevede in particolare quanto si servizi pubblici locali di rilevanza economica che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli Enti Locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

a) Ricorso al mercato secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;

b) mediante una società mista con selezione competitiva del socio privato operativo (cd. gara a doppio oggetto);

c) ricorrendo all'affidamento diretto secondo il modello organizzativo del cd. in house providing, nei casi in cui si riscontrino le cumulative condizioni di legittimità così come definite dalla giurisprudenza europea e poi, da ultimo, recepite e codificate dalle nuove direttive sugli appalti pubblici.

Si ricorda che ai fini della qualificazione del servizio pubblico locale è assolutamente irrilevante la distinzione tra concessione e appalto. Sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537 ha precisato che: "Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale: versamento di un importo da parte dell'amministrazione)

sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio.

L'art. 42 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato più ampio all'accezione "concessione"). In virtù delle suddette competenze l'Organo consiliare è dunque chiamato a decidere soltanto sulle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica.

C GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN ESSERE FINO AL 30/06/2022

Il servizio di trasporto scolastico consiste nell'offrire linee differenziate di percorsi scuolabus in considerazione della specificità del territorio comunale e dell'ubicazione dei vari plessi scolastici.

Il servizio attualmente viene erogato agli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria dei comuni di Cervesina e Pancarana e raggiunge circa 30 utenti residenti nei Comuni di Cervesina e Pancarana;

L'Amministrazione, a seguito delle dimissioni presentate dall'unico dipendente unionale in possesso delle qualifiche necessarie, non disponendo di altre risorse umane e dovendo avviare la ricerca di personale attraverso le modalità previste dalla normativa ed in considerazione della difficoltà di reperire personale qualificato quale autista (necessità di patente pubblica ossia dotata di CQC) ha scelto quale modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico l'esternalizzazione a terzi secondo le disposizioni in materia di appalti di servizi.

Si tenga presente che la ditta concessionaria del servizio TPL per l'intera provincia già da un anno ha pubblicato avvisi di reperimento personale offrendo ai futuri dipendenti la frequenza gratuita ai corsi necessari per il conseguimento della patente pubblica. Tale possibilità non è consentita agli enti pubblici.

Tale modalità di gestione permette di mantenere anche la concessione in comodato di uno scuolabus comunale di 28 posti (sommati a n.1 posto per l'accompagnatore e n.1 posto per il conducente), il che determina un importo più basso a base di gara, e quindi un'economia per l'Ente.

Il costo annuo del servizio per l'anno 2022/2023 al momento è stimato in € 30.000,00 oltre ad I.V.A. e fa capo al bilancio unionale.

Si tenga presente che il costo annuale di un dipendente con qualifica necessaria (inquadrato nella fascia b3 del CCNL di riferimento) ha un costo per l'amministrazione di euro 20.652,45 oneri di legge compresi;

Si precisa comunque che il servizio di trasporto scolastico verrà affidato in via sperimentale per n.1 annualità (anno scolastico 2022/2023) vista l'impossibilità di esperire pratiche concorsuali per l'assunzione di nuovo dipendente unionale dotato dei requisiti necessari per l'espletamento del servizio in tempi adeguati rispetto alla data di inizio del servizio stesso; tale soluzione, trattandosi di modalità "flessibile", comporta un costo più elevato rispetto a quello che l'Amministrazione andrebbe a sostenere per l'assunzione di un dipendente dedicato: essa verrà adottata a livello temporaneo per garantire il corretto espletamento del servizio nei tempi richiesti e dettati dal calendario scolastico, mentre l'Amministrazione effettuerà indagini circa la possibilità di convenzionarsi con altre Amministrazioni ai fini di un sensibile abbattimento del costo del servizio.

D. FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Per quanto sopra, si ritiene sussistano i requisiti e le ragioni indicate dall'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 per scegliere la forma di gestione del servizio di trasporto scolastico mediante appalto, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs 50/2016, in quanto ad oggi risulta essere la sola modalità di gestione perseguibile, visto che l'ente non dispone di adeguate risorse umane e strumentali.

In particolare, al fine di consentire una selezione comparativa fra più operatori del settore oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, vista la necessità di garantire la continuità del servizio, sarà avviata all'inizio del mese di agosto 2022;

Si intende comunque procedere con l'acquisto del servizio mediante procedura di affidamento diretto condotta sul portale Arca-Sintel di Regione Lombardia, in quanto il costo del servizio risulta essere sotto soglia. Ciò al fine di poter disporre l'affidamento del servizio, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, già a partire dal 06/09/2022 per 10 mesi, ossia dal 06.09.2022 sino alla fine dell'anno scolastico e quindi presumibilmente sino al 30.06.2023.

Al fine di abbassare l'importo posto a base d'asta, stimato in circa 30.000,00 €, iva esclusa, l'amministrazione oltre a mettere a disposizione della ditta aggiudicataria in comodato d'uso gratuito lo scuolabus di proprietà comunale, ha intenzione di sostenere direttamente i costi del carburante stimati per il periodo settembre 2022-giugno 2023 in complessivi € 2.600,00 comprendenti sia il trasporto ordinario che le visite di istruzione.

E. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE IMPOSTI ALL'AFFIDATARIA:

La gestione del servizio dovrà prevedere gli obblighi di servizio pubblico locale (definizione dei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico). Pertanto si definiscono di seguito gli obblighi di pubblico servizio previsti nel capitolato:

- Servizio di pronta reperibilità;

- erogazione del servizio in maniera continua, regolare e senza interruzioni (assicurare l'immediata sostituzione dello scuolabus fermo/i per avaria e/o per altre cause; assicurare l'immediata sostituzione dell'autista assente per malattia e/o ferie , con altro autista aventi i requisiti richiesti alla conduzione dello scuolabus);

- mantenere l'automezzo o gli automezzi comunali adibiti al servizio pulito/i ed in perfetta efficienza meccanica, nonché a garantire la costante conformità dello/gli stesso/i alle norme vigenti del C.d.S. ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Per il servizio di trasporto scolastico è previsto un contributo forfettario annuo, da parte di ogni utente, di € 100,00 (50,00 € per il secondo figlio, gratuito dal terzo figlio e gratuito per i diversamente abili L.104/92).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giorgia Brameri

UNIONE MICROPOLIS Provincia di PAVIA